



AMBITO N32 - REGIONE CAMPANIA

**Comuni di : Agerola - Casola di Napoli - Gragnano - Lettere - Pimonte -
Pompei - Santa Maria la Carità - Sant'Antonio Abate**

UFFICIO DI PIANO

TEL. 0813623712 - FAX 0818797793

e-mail: ambiton32@pec.it

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
ALUNNI DIVERSABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO N32
VERSO GLI ISTITUTI SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2021/2022**

L'anno **duemila VENTUNO** , il giorno ____ del mese di _____, nella
Sede del Comune di Sant'Antonio Abate alla Piazza Don Mosè Mascolo

TRA

il Comune di "Sant'Antonio Abate", capofila dell'Ambito N32, con sede legale in
Sant'Antonio Abate alla Piazza Libertà,n.1, codice fiscale 82007270638, rappresentato
dal dott. V. Smaldone - Dirigente Settore Amministrativo - L. 328/00 Ambito N32,
domiciliato per la carica nella sede comunale;

e

L'Associazione di Volontariato _____ con sede in
_____ alla via _____ codice fiscale
_____ iscritto AL **REGISTRO REGIONE CAMPANIA DEL**
VOLONTARIATO CON DECRETO R.C. N. _____ rappresentato
dalla _____ Legale Rappresentante
dell'organismo, di seguito denominata Associazione;

PREMESSO CHE

1. La Legge 104/92 prevede, tra l'altro, all'art.26, comma 2 che "...I Comuni assicurano nell'ambito delle loro ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto per le persone disabili non in grado di servirsi di mezzi pubblici...";
2. L'art. 38 della succitata legge prevede: "i Comuni per fornire i servizi di cui alla presente legge possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute o non riconosciute sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa mediante la conclusione di apposite convenzioni";
3. La Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede la tutela di tutte le fasce socialmente fragili, ivi comprese le persone affette da disabilità;
4. La Legge Regione Campania n.11/2007 promuove all'art. 32 interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, rimuovendo ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano ostacolano il pieno godimento dei diritti e l'inclusione sociale,

Visto l'art. 5 (Ruolo del terzo settore) – commi 1, 2, 3, 4 della citata legge 328/2000;

Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: “Atti di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328;

Visto che il D.Lgs. 117/2017 riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del terzo Settore, dell'Associazionismo dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo e l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali ed all'art. 46 prevede che possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte almeno da sei mesi nell'apposito registro finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con la previsione di forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché delle modalità di rimborso spese;

CHE l'Ambito n32 ha la necessità di organizzare un servizio di trasporto scolastico a favore di alunni diversabili residenti nei Comuni dell'Ambito n32 che ne abbiano fatto richiesta ed intende sviluppare tali interventi avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato, stipulando con i soggetti, in possesso dei requisiti, apposite convenzioni;

Vista la determina dirigenziale n.1285 del 27/09/2021 del con la quale si procedeva ad approvare lo schema della presente convenzione per l'attività di trasporto scolastico agli istituti Superiori per l'anno scolastico 2021/2022;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1 – Oggetto.

La premessa è parte integrante del presente atto.

L'oggetto della convenzione è il servizio di trasporto scolastico degli alunni diversabili per l'anno scolastico 2021/2022.

L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione affidataria dovrà fornire un elenco dei trasporti effettuati, indicante il nominativo degli utenti trasportati con il luogo di destinazione.

L'Associazione si impegna a garantire l'attuazione di un protocollo mirante alla riduzione del rischio da covid 19 nella più pedissequa attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di riduzione del rischio da contagio. Le caratteristiche e le modalità attuative di tale protocollo devono essere sottoposte all'attenzione dell'Ufficio di Piano che ne

monitorerà la rispondenza alla normativa in materia (anche in caso di modifiche). La piena attuazione del protocollo di riduzione del rischio da infezione da Coronavirus sarà di pertinenza dei Servizi Sociali Territoriali in cui si svolge il servizio.

Art. 2 – Servizi richiesti

Il servizio di trasporto richiesto comprende:

- Tipologia trasporto da svolgere: accompagnare la persona disabile dal domicilio (o altra sede segnalata) all'Istituto Superiore e ritorno al proprio domicilio;
- Giornate in cui può essere richiesto il servizio: dal lunedì al sabato, esclusi i giorni di festività della scuola ;
- Modalità: per l'espletamento del servizio come sopra rappresentato l'Associazione utilizza il/ i seguenti automezzi:

E' fatto obbligo all'Associazione di garantire l'ausilio di:

-personale abilitato alla guida dell'automezzo ed all'accompagnamento delle persone diversabili (se necessario).

Art. 3 – Mezzi di trasporto

Gli autoveicoli messi a disposizione dall'associazione devono essere muniti della documentazione necessaria per l'utilizzo degli stessi e devono essere coperti da polizza assicurativa RCA.

Art. 4 - Personale

L'Associazione deve garantire la disponibilità di proprio personale qualificato e con pregressa esperienza nell'ambito di attività di accompagnamento su automezzi o comunque in funzioni di sorveglianza e vigilanza rivolta ai diversabili per svolgere funzioni di coordinamento degli operatori , con l'incarico di organizzare le assegnazioni dei volontari , provvedere alla sostituzione degli assenti, fungere da referente per l'Ambito n32 (il nominativo deve essere comunicato all'avvio del servizio).

Gli autisti dovranno essere: abilitati alla guida del mezzo in dotazione, fisicamente validi, mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

Il personale con funzioni di assistenza agli utenti dovrà essere in possesso di idonea esperienza di assistenza ai disabili.

L'affidatario dovrà consegnare all'Ambito n32 elenco di tutto il personale volontario che utilizzerà per l'espletamento del servizio.

L'Ambito n32 potrà chiedere la sostituzione di personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.

L'Associazione dovrà mettere a disposizione, a richiesta dell'Ambito n32, un accompagnatore per le persone non autonome negli spostamenti (disabili in carrozzina, disabili psichici), se non vi provvede la famiglia.

Art. 5 – Carattere del servizio

Il servizio oggetto della presente Convenzione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possano influire

sul normale espletamento del servizio, l'Ambito n32 e/o l'Associazione dovranno essere avvisate con anticipo di almeno 24 ore.

L'affidatario dovrà garantire la massima flessibilità dell'orario di servizio, in funzione delle particolari necessità di ciascun destinatario, conformandosi alle eventuali modifiche apportate ai percorsi/orari, durante il periodo di validità del contratto, per sopraggiunte esigenze organizzative che si dovessero riscontrare nel corso del rapporto contrattuale, sia in presenza di aggravio dei costi che si dovessero riscontrare rispetto all'offerta presentata, fermo restando la corresponsione del prezzo di aggiudicazione

Art. 6 – Responsabilità ed assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero all'Ambito n32 o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando l'Ambito n32 da ogni responsabilità al riguardo.

L'Associazione solleva l'Ambito n32 da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa. A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stipulazione di apposita polizza assicurativa

Per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 2.500.000,00 per ogni sinistro.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare all'Ambito n32 o a terzi.

L'Associazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile presso terzi, come stabilito dall'art.18 del D.Lgs. 117/2017..

Art. 7 – Penalità

L'Associazione, nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente Convenzione, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Disciplinary è tenuta al pagamento di una penale, che verrà determinata dal Coordinatore dell'Ambito n32, in base ai seguenti livelli:

- a) inadempienze lievi (ad esempio: ritardo ingiustificato del trasporto): €. 100,00;
- b) inadempienze medie (ad esempio: mancanza dell'accompagnatore se richiesto): €. 200,00;
- c) inadempienze gravi (ad esempio: mancanza dell'effettuazione del trasporto): €. 350,00.

Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi derivanti dal presente disciplinare potrà comportare l'applicazione di una penalità in funzione della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.

L'applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza con PEC o raccomandata A/R, alla quale l'Associazione avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata

risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dall'Associazione siano ritenute insufficienti, l'Ambito n32 assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno.

L'importo della penale potrà essere detratto delle somme dovute all'Associazione per la prestazione del servizio.

Nel caso si verificassero complessivamente tre o più infrazioni durante la durata della validità della Convenzione il Coordinatore, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà dichiarare risolta la stessa.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione avrà durata per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 9 – Modalità di erogazione

L'Associazione dovrà fornire un elenco mensile dei trasporti effettuati, indicante il nominativo dell'alunno trasportato, la scuola e/o il centro di riabilitazione di destinazione. Verrà pagato solo il servizio effettivamente reso. Il pagamento sarà effettuato dopo il ricevimento dell'elenco dei trasporti effettuati distinti per tipologia, indicante il nominativo degli utenti trasportati ed il luogo di destinazione. Verranno pagati solo i trasporti effettivamente eseguiti, previo visto di regolarità della prestazione resa da parte del referente comunale dei/del Comune partner interessato che sarà richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento ai Servizi Sociali Professionali.

L'Ambito n. 32 provvede al rimborso delle somme per le spese di organizzazione e gestione sostenute dall'Associazione, fino ad una somma complessiva di € **57.156,64**.

I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto, in seguito ad atti di liquidazione del Dirigente dell'Ufficio di Piano dell'Ambito n. 32.

Per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione l'Ambito N 32 si impegna a corrispondere all'Associazione un rimborso spese massimo pari ad € 1,00 (uno) al Km; tale importo tiene conto dei seguenti costi:

- Carburante e affini;
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- utilizzo di personale eventualmente impiegato;
- rimborso spese ai volontari impiegati nel corso dello svolgimento del servizio;
- Assicurazioni;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Eventuale quota a parte dei costi di ammortamento per l'acquisto mezzi dedicati;
- Costi generali di gestione imputabili all'attività;
- Rimborso spese ai volontari documentabili;
- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente Convenzione;
- Costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio, ecc);
- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso).

Il rendiconto giustificativo è presentato semestralmente ovvero annualmente a cura dell'Associazione di volontariato.

Dato che “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (art. 17, comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del D. LGS 117/2017 stabilisce che le convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’articolo 17, comma 3, del D. LGS 117/2017 vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purchè non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività oggetto della convenzione in argomento. E’ ammesso ai sensi dell’art. 56, comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione”, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili”.

Art. 10 - Clausola risolutiva della convenzione

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli precedenti il contraente può risolvere la presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l’altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.

E’ comunque facoltà del Comune di Sant’Antonio Abate, richiamato per analogia l’art. 1456 C.C., risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa,
- b) grave inadempimento dell’Associazione, atto a compromettere il risultato del servizio;
- c) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- d) cessione del servizio a terzi, anche temporaneamente, senza autorizzazione del Comune.

Art. 11 - Controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione sarà rimessa al Foro di Torre Annunziata e per i casi previsti il T.A.R. Campania

Luogo, data

Per il Comune _____

Per l’Associazione _____